(tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Fusillo)

INTERVENUTI

visti gli artt. 702 bis e ss. cpc,

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in via telematica il 07.02.2022, e notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il 29.07.2022, e altri convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo di :

"1. Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono titolari dei diritti fondamentali alla non discriminazione, alla libertà personale con particolare riferimento al diritto all'autodeterminazione sanitaria con la conseguente illegittimità ed illiceità dell'imposizione di qualsiasi trattamento medico farmacologico o medico-diagnostico, ed al lavoro inteso come diritto a guadagnarsi da vivere con un'attività lavorativa o professionale di propria scelta;

2. Accertare e dichiarare che con le norme di cui ai decreti-legge 44/2021 e 52/2021, meglio illustrate in narrativa, la Repubblica Italiana ha violato i diritti in questione dei ricorrenti;

3. Condannare per l'effetto la Repubblica Italiana a risarcire ai ricorrenti il danno morale subito in conseguenza della violazione dei loro diritti fondamentali e per l'effetto a pagare a ciascuno di essi una somma una tantum determinata dal Tribunale in considerazione di quanto esposto in narrativa e da liquidarsi in via equitativa con salvezza della richiesta in separati giudizi del danno patrimoniale e del danno biologico subito da ciascuno degli attori;

4. Ritenuta la non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità illustrate nel testo del ricorso rimettere gli atti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953;

5. Disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sottoponendo alla Corte i seguenti quesiti:

a) Se le disposizioni di cui agli art. 3, 15 e 16 della CDFUE ostino a disposizioni legislative nazionali, come le norme di cui ai decreti-legge 44/2021 e 52/2021, che facciano obbligo a tutti o taluni cittadini a sottoporsi a determinati trattamenti sanitari farmacologici o diagnostico-sanitari sotto pena, in difetto, della perdita del diritto a svolgere la propria attività lavorativa;

b) Se, in particolare, le indicate norme della CDFUE trovino diretta applicazione nel diritto degli stati membri allorché questi legiferino in materia di sanità pubblica;

c) Se le disposizioni del regolamento UE 953/2021 ostino a disposizioni legislative nazionali, come le norme di cui ai decreti-legge 44/2021 e 52/2021,

che facciano obbligo a tutti o taluni cittadini a sottoporsi a determinati trattamenti sanitari farmacologici o diagnostico-sanitari sotto pena, in difetto, della perdita del diritto a svolgere la propria attività lavorativa".

I ricorrenti assumevano di essere tutti lavoratori, dipendenti ed autonomi, in parte del settore scuola e università, in parte di altri settori, sia pubblici che privati, taluni anche di età pari o superiore ai cinquanta anni. A sostegno della domanda, in sintesi, i ricorrenti deducevano: - che il decreto-legge 44/2021 e il decreto-legge 52/2021 avevano imposto il possesso del certificato verde Covid-19 e/o la vaccinazione contro la malattia Covid-19 quale condizione essenziale per l'accesso ai luoghi di lavoro e l'esercizio di determinate professioni; - che i vaccini disponibili sul mercato, approvati per la prevenzione della malattia Covid-19 e non dell'infezione, e oggetto di autorizzazione condizionata all'immissione in commercio, erano prodotti farmaceutici in fase di sperimentazione e pertanto ancora oggetto di studi scientifici relativi alla durata della protezione, alla loro sicurezza e alla loro efficacia; - che imponendo la vaccinazione con prodotti sperimentali a larghe fasce della popolazione, il Governo aveva di fatto condotto una "*gigantesca sperimentazione medica (...) in modo illegale e violando le norme fondamentali che regolano gli studi clinici sui nuovi farmaci*" (cfr. p. 46 del ricorso) ; - che, emanando la normativa citata, parte resistente aveva leso diritti fondamentali inviolabili degli odierni ricorrenti, garantiti a livello costituzionale, eurounitario e internazionale, ovvero il diritto di eguaglianza sotto il profilo del diritto a non essere discriminati, il diritto alla libertà personale sotto il profilo del diritto all'autodeterminazione sanitaria e il diritto al lavoro, di cui i ricorrenti, con l'odierno giudizio, chiedevano l'accertamento, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla loro violazione, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., quale "*danno morale inteso come sofferenza psichica connessa ad un atto o un fatto illecito o illegittimo*" (cfr. paragrafo 110 p. 89 del ricorso); - che la condotta del legislatore, volta a costringere i ricorrenti ad "*assoggettarsi forzosamente ad un atto di disposizione del proprio corpo quale la vaccinazione contro la malattia Covid-19*

oppure l'effettuazione del tampone PCR per accertare la negatività al virus SARS-COV-2" (cfr. paragrafo 111 p. 89 del ricorso), a fronte della minaccia costituita dal divieto, senza *green pass*, di recarsi sul posto di lavoro e dalla conseguente impossibilità di percepire il relativo compenso funzionale al proprio sostentamento, aveva anche rilievo penale, rientrando nelle fattispecie dei reati di violenza privata (art. 610 c.p.) e estorsione (*art. 629 c.p.*), *almeno sotto il* profilo del tentativo.

I ricorrenti, *sulla base delle asserite gravi violazioni* dei citati diritti costituzionalmente garantiti, chiedevano al Tribunale di rimettere gli atti alla *Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953*, e di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sottoponendole *tre quesiti relativi alla compatibilità* delle disposizioni di cui ai decreti-legge 44/2021 e 52/2021 alla normativa eurounitaria contenuta negli artt. 3, 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel regolamento UE 953/2021.

Con tre atti di intervento depositati nel fascicolo telematico in data 11.07.2022, 26.07.2022 e 28.07.2022, spiegavano intervento volontario ex art. 105 c.p.c. rispettivamente Abbati Edoardo e altri, Alberini Angela e altri e infine Amoriello Monica e altri (come indicato in epigrafe), deducendo di trovarsi nella medesima situazione dei ricorrenti e chiedendo, pertanto, l'accoglimento anche nei loro confronti delle medesime domande, già fatte valere nel ricorso.

Si costituiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 01.09.2022, premettendo che, nelle more del giudizio, il quadro normativo di riferimento fosse mutato, essendo cessati gli obblighi di esibizione del green pass al fine di accedere ai luoghi pubblici o aperti al pubblico in data 20.04.2022 e di vaccinazione per gli ultracinquantenni in data 15.06.2022. Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso in quanto volto a far dichiarare, in via diretta, l'illegittimità costituzionale di disposizioni normative primarie, in contrasto con il sistema di giustizia costituzionale vigente, di cui alla L. cost. n. 1 del 1948 e all'art. 23 della L. n. 87 del 1953. Nel merito assumeva la legittimità

delle misure normative "volte a rendere obbligatorio, ovvero a raccomandare", il ricorso alla vaccinazione anti SARS-COV-2, in quanto emanate all'esito del bilanciamento dei diritti costituzionali contenuti negli artt. 32, I e II comma, 3, II comma, e 2 Cost.. Deduceva che: - doveva escludersi che la somministrazione dei vaccini in questione comportasse rilevanti rischi per la salute umana, essendo ciascuno di questi vaccini stato autorizzato attraverso una procedura centralizzata, facente capo alla Commissione europea e previo parere positivo del Comitato per i Medicinali per uso umano dell'Agenzia europea del farmaco (EMA); - la c.d. "*Conditional Marketing Authorization*", disciplinata dall'art. 14, par. 7, del Reg. 2004/727/ce, oltre che dal Reg. 2006/507/Ce, costituiva una peculiare procedura alla quale poteva ricorrersi al fine di tutelare la salute della collettività, nelle ipotesi in cui il beneficio ricavato dall'immediata disponibilità del farmaco superasse i rischi derivanti dalla mancanza di dati e rilievi completi, ancora oggetto di valutazione dalla comunità scientifica; - dai risultati dei più recenti studi clinici ed epidemiologici era emersa l'utilità e la sicurezza della somministrazione della dose di richiamo, c.d. "dose booster" dei vaccini anti SARS-COV-2; - le misure di contrasto alla pandemia (delle quali si dolevano i ricorrenti), contenute nei decreti-legge in questione, avevano previsto soluzioni differenziate al fine di proteggere la popolazione da forme severe di infezione ed evitare il sovraccarico dei reparti di terapia intensiva delle strutture ospedaliere e, pertanto, dovevano ritenersi pienamente adeguate e proporzionali; - la normativa contestata non si poneva in contrasto con i parametri normativi eurounitari e internazionali citati nel ricorso, non rientrando la materia degli obblighi vaccinali tra quelle di competenza dell'Unione europea e non avendo i ricorrenti dato prova dell' "*esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario che vieti agli Stati di raccomandare (e financhè di rendere obbligatoria) la vaccinazione per contrastare una grave crisi sanitaria in atto, prevedendo apposite misure*" (cfr. paragrafo 134 p. 46 della comparsa di costituzione), essendosi gli stessi limitati a citare documenti internazionali contenenti il divieto di sperimentazione scientifica sugli esseri umani senza il

consenso dei medesimi, tralasciando però il fatto che la vaccinazione Covid-19 non rientrasse nella nozione di "sperimentazione medica".

In data 13.09.2022, il difensore dei ricorrenti depositava due atti di rinuncia agli atti del giudizio, chiedendo che nei confronti dei "i Signori [redacted], il Tribunale dichiarasse l'estinzione del procedimento.

Con le note conclusive depositate in data 03.04.2023, parte resistente (invitata dal Tribunale all'udienza del 20.09.2022) prendeva posizione in ordine alle rinunce agli atti del giudizio depositate in atti, accettandole. Segnalava inoltre che con le recenti sentenze nn. 14 e 15/23 la Corte Costituzionale aveva "*affermato la conformità a Costituzione delle misure di carattere normativo [aventi ad oggetto l'obbligo vaccinale] adottate al fine di contrastare la pandemia legata alla diffusione degli agenti virali appartenenti al ceppo SARS-COV-2, più comunemente noto come "Covid19"*".

Parte ricorrente depositava note conclusive in data 04.04.2023, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso e contestando quanto dedotto da parte resistente in quanto infondato.

La causa era istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione all'udienza del 03.05.2023, previa concessione di un termine alle parti per il deposito della lista dei rinuncianti agli atti del giudizio e per la relativa accettazione. In data 05.06.2023 l'avv. Fusilli depositava la seguente lista dei denuncianti:

[redacted]

Precisava che nelle rinunce agli atti depositate il 13 settembre 2022 erano *"stati indicati per mero errore materiale i seguenti rinuncianti che tali non sono poiché non sono parti del presente giudizio:*

Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene depositato in Cancelleria in formato cartaceo, a fronte del perdurante problema tecnico (non risolto dai tecnici intervenuti su richiesta del Giudice), già segnalato nei verbali di causa (da ultimo nel verbale di udienza del 03.05.2023), provocato verosimilmente dall'elevato numero delle parti costituite.

Ciò detto, alla luce di quanto sopra esposto, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese tra

[redacted] e l'odierna resistente.

Riguardo ai restanti ricorrenti e intervenuti, che hanno insistito nell'accoglimento delle domande proposte, deve osservarsi quanto segue.

Questi ultimi lamentano, in estrema sintesi, la lesione del proprio diritto ad autodeterminarsi, nonché la lesione dei propri diritti inviolabili (al lavoro, allo studio, alla libertà personale) riguardo alla somministrazione dei vaccini contro la malattia Covid-19 (e anche dei tamponi PCR), deducendo che la disciplina del green pass, nel periodo in cui era in vigore, li avrebbe manifestamente discriminati, in considerazione della sproporzione e abnormità delle sanzioni introdotte dalla normativa in vigore per coloro (lavoratori dipendenti e autonomi, in settori pubblici e privati, anche ultracinquantenni) che rifiutavano di sottoporsi ai vaccini o ai tamponi PCR.

Le questioni poste dai ricorrenti e dagli intervenuti, ad avviso del Tribunale possono ritenersi risolte dalle intervenute sentenze della Corte costituzione nn. 14 e 15/23.

In particolare, con la sentenza n. 14 la Corte ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 44/2021, nella parte in cui era previsto, da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento dello stesso, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie. Con la sentenza n. 15 la Corte ha rigettato le questioni di legittimità sollevate da diverse ordinanze di Tribunali in funzione di giudice del lavoro (Brescia, Catania, Padova), relativamente alle disposizioni che prevedevano l'obbligo vaccinale per tutto il personale operante nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, rispetto al quale la sospensione (conseguente all'inadempimento del predetto obbligo) era applicata dal datore di lavoro.

Le motivazioni della Corte, se pure riferite al contesto lavorativo sopra descritto, assumono rilevanza, ad avviso del Giudicante, anche nella fattispecie oggetto di esame, in quanto idonee a far ritenere insussistente il presupposto della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionalità delle norme sull'obbligo vaccinale, anche in relazione alle conseguenze connesse all'inadempimento di tale obbligo (cosi come dedotto dai ricorrenti ed intervenuti).

In particolare, nella sentenza n. 14 si ribadisce che "*l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri e quindi con l'interesse della collettività (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)*" e si afferma che l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta "la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente" (sentenza n. 75 del 1992). In sostanza la Corte ha ritenuto che spetta al legislatore bilanciare il diritto del singolo con l'interesse della collettività, precisando che tale contemperamento, nel caso di obbligo vaccinale anti Covid, è stato effettuato correttamente, atteso che il legislatore si è basato su dati forniti dalle autorità istituzionali di settore, non potendo affidarsi ad "esperti" ("*non è dato vedere con quali criteri scelti*").

Dopo avere verificato la coerenza con il dato medico-scientifico (attestante la piena efficacia del vaccino), la Corte ha poi affermato che la conseguenza prevista nel caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale (rappresentata, nel caso scrutinato dalla Corte, dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie) "*non riveste natura sanzionatoria*", ma una mera conseguenza "*strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus*".

Nella sentenza n. 15 la Corte, poi, tra le altre cose, ha ribadito il giudizio di non sproporzione dell'obbligo vaccinale, evidenziandone la temporaneità e gli scopi

pubblici cui esso era funzionale, rilevando che tale obbligo è stato costantemente adeguato alla situazione sanitaria in divenire.

Alla luce delle indicazioni fornite dalle sentenze sopra richiamate, ritiene il Tribunale che non sia ravvisabile, nel caso in esame, alcuna violazione da parte delle disposizioni contenute nei decreti-legge 44/2021 e 52/2021, dei diritti inviolabili dei ricorrenti e degli intervenuti, né del proprio diritto ad autodeterminarsi, trattandosi di scelte del legislatore adottate in un periodo pandemico, non irragionevoli, né sproporzionate e tali quindi da non comportare la denunciata discriminazione, in presenza di un interesse sanitario collettivo non altrimenti tutelabile.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale, in materia di vaccinazioni, era del resto già consolidata nell'affermare che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività (cfr. Corte cost. n. 5 del 2018; n. 268 del 2017), riconoscendo in materia la discrezionalità del legislatore che può esercitarsi tenuto conto delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche accertate dalle autorità preposte e in virtù delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica (cfr Corte Cost. sent. 268/2017). In sostanza il diritto all'autodeterminazione, di cui le parti ricorrenti e intervenute chiedono tutela, può subire una limitazione (ai sensi dell'art. 32, comma 2 della Cost.) in caso di accertata incompatibilità con l'interesse collettivo (come affermato dalla stessa Corte Costituzionale che ha ritenuto l'obbligo vaccinale costituzionalmente legittimo, perché il sacrificio dell'autodeterminazione di ciascuno si giustifica proprio e solo in presenza di rischi per gli altri, cfr. Corte Cost. sent. n. 258 del 1994; n. 107 del 2012).

Non può essere accolta nemmeno la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno per contrasto degli atti normativi in esame con il diritto sovra nazionale.

Secondo i ricorrenti e gli intervenuti la normativa in oggetto, imponendo il green pass quale necessario requisito per potere esercitare determinati diritti e libertà, avrebbe violato il regolamento UE 2021/953 del 14 giugno 2021.

Al riguardo il Considerando 36 del citato regolamento dispone che: "*È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati*".

E' noto che il predetto Regolamento mira a garantire la libera circolazione dei cittadini all'interno dell'Unione Europea nel periodo di emergenza sanitaria e quindi disciplina l'utilizzo della certificazione verde limitatamente agli spostamenti transfrontalieri e non quelli lamentati dai ricorrenti. Dalla lettura del Considerando emerge poi chiaramente che esso impone di evitare ogni discriminazione tra coloro che sono vaccinati e coloro che non lo sono, per motivi indipendenti dalla loro volontà, al fine di assicurare una effettiva parità di trattamento, mentre nessun esplicito divieto è imposto agli Stati membri di introdurre forme di vaccinazione obbligatoria.

Quanto poi al dedotto contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, deve evidenziarsi che la normativa indicata (che ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per alcune categorie e ha regolamentato la certificazione verde) è riservata alla competenza dei singoli Stati dell'Unione. L'art. 3 della Carta Fondamentale dei diritti dell'Unione Europea si applica, a mente dell'art. 51 Carta, alle istituzioni, agli organi dell'Unione e agli Stati membri

esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione, mentre alla luce del secondo comma del medesimo articolo la Carta "non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati".

Infine, deve osservarsi che i ricorrenti e gli intervenuti hanno chiesto di formulare quesititi interpretativi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Alla luce di quanto sopra esposto, tale rinvio non appare tuttavia necessario.

In conclusione, il ricorso non può essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al dm n. 55/2014, e successivi aggiornamenti, del valore della causa (indeterminato medio), di un aumento del 20% della tariffa media applicata (per la presenza di più parti avente la medesima posizione processuale) e dell'attività svolta

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

-dichiara l'estinzione del giudizio tra [redacted] e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, compensando le spese del giudizio tra le predette parti;

-rigetta le domande proposte dalle restanti parti ricorrenti e intervenute e le condanna, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, liquidate in complessivi euro 13.032,00, oltre al rimborso di eventuali spese prenotate a debito e accessori come per legge.

Roma 18.07.2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa ORIETTA TURCHETTI

Il Giudice
Assunta Canonaco

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 19/7/2023